

## INDICE

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO .....	2
ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI .....	2
ARTICOLO 2 - OGGETTO DELL'APPALTO .....	3
ARTICOLO 3 - OBBLIGHI APPALTATORE .....	3
ARTICOLO 4 – DURATA – IMPORTO – PREZZI UNITARI.....	6
ARTICOLO 5 - DIREZIONE ESECUZIONE CONTRATTO.....	7
ARTICOLO 6 – CONTABILITA' E TERMINI DI PAGAMENTO .....	8
ARTICOLO 7 - PENALI .....	8
ARTICOLO 8 - RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO.....	9
ARTICOLO 10 - GARANZIA DEFINITIVA .....	11
ARTICOLO 11 – ASSICURAZIONI A CARICO DELL'APPALTATORE .....	11
ARTICOLO 12 – ADEMPIMENTI RETRIBUTIVI.....	12
ARTICOLO 13 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO.....	12
ARTICOLO 14 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.....	12
ARTICOLO 15 - SICUREZZA SUL LAVORO.....	13
ARTICOLO 16 - ELEZIONE DI DOMICILIO .....	13
ARTICOLO 17 - SPESE CONTRATTUALI .....	13
ARTICOLO 18 – PROTOCOLLO DI LEGALITA' – COD. ETICO E DI COMPORTAMENTO 13	
ARTICOLO 19 - FORO COMPETENTE .....	15
ARTICOLO 20 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	15
ARTICOLO 21 - DOCUMENTI ACCOTRDO QUADRO .....	15
ARTICOLO 22 - DISPOSIZIONI FINALI .....	15

## SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

TRA

ASIA Napoli S.p.A. con sede in Napoli, alla Via Ponte dei Francesi n. 37/D, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante *pro tempore* ing. Francesco Mascolo, nato a Crispano (NA), in data 08/09/1970 - Codice Fiscale e Partita Iva 07494740637 - (di seguito denominata anche "Stazione Appaltante")

E

\_\_\_\_\_ (di seguito denominato "Appaltatore")

Congiuntamente definite "Parti".

### PREMESSO

1) che in esecuzione della Determina a contrarre n. 58 del 3/6/2019 dell'Amministratore Unico, ASIA Napoli S.p.A. ha indetto la procedura aperta n. 418/ACU/2019, finalizzata al servizio di consegna e ritiro a domicilio di contenitori per utenza commerciale e domestica sul territorio comunale di Napoli a supporto della raccolta differenziata con CIG n. 792663307C;

2) che all'esito delle operazione di gara, dopo aver completato con esito positivo le verifiche di legge, con determina n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ del Direttore Generale è stata disposta l'aggiudicazione della gara in favore del \_\_\_\_\_;

3) che in funzione della sottoscrizione dell'accordo quadro, l'Appaltatore ha presentato entro il termine previsto nei documenti di gara:

- la cauzione definitiva a garanzia delle prestazioni dedotte in contratto;
- Le polizze RTC e RCO previste dall'art. 11.

Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue

### ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI

I termini riportati nel presente accordo quadro con la lettera maiuscola avranno il significato di seguito indicato:

- per **Appaltatore** si intende xxxxx;
- per **Stazione Appaltante/ASIA** si intende ASIA Napoli S.p.A. come in epigrafe identificata;
- per **Disciplinare Tecnico**: si intende il Disciplinare Tecnico accettato in sede di gara;
- per **Ordinativo** si intende la richiesta di consegna/ritiro contenitori emessa dal Servizio Logistica RD mediante il software di gestione centralizzato utilizzato emesso in conformità a quanto previsto dal Disciplinare Tecnico;
- per **Responsabile del Procedimento** si intende l'ing. Paolo Stanganelli;
- per **Direttore dell'Esecuzione del Contratto** si intende \_\_\_\_\_ del Servizio Logistica RD di ASIA;
- per **Parti** si intendono la Stazione Appaltante e l'Appaltatore.

## **ARTICOLO 2 - OGGETTO DELL'APPALTO**

2.1 Il presente accordo quadro disciplina le condizioni generali, comprese le principali modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli ordinativi di lavoro per l'espletamento del servizio di consegna/ritiro a domicilio di contenitori come meglio dettagliato nel Disciplinare Tecnico, al quale l'Appaltatore si deve attenere nell'esecuzione del servizio.

2.2 La stipula del presente accordo quadro non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante all'emissione degli ordinativi, ma fa unicamente sorgere l'obbligo, in capo all'Appaltatore, di dare esecuzione ai predetti ordinativi nei termini di seguito specificati e comunque in conformità a quanto previsto nel Disciplinare Tecnico.

2.3 Gli ordinativi, emessi dal Servizio Logistica, devono indicare la quantità, la tipologia delle attrezzature da consegnare e l'indicazione delle utenze da servire e gli eventuali orari, nonché tutte le altre informazioni previste dal Disciplinare Tecnico.

2.4 L'Appaltatore deve adempiere secondo buona fede, diligenza e a perfetta regola d'arte tutte le obbligazioni assunte con il presente Accordo Quadro e con i relativi ordinativi, in base ai principi del codice civile. Le Parti si obbligano a cooperare in buona fede ai fini del miglior esito del servizio appaltato, comunicandosi reciprocamente, anticipatamente e tempestivamente ogni evento di natura soggettiva e/o oggettiva che possa ritardare, compromettere o ostacolare del tutto le prestazioni di cui al presente accordo o dei singoli ordinativi. L'Appaltatore assume la responsabilità per danni diretti e/o indiretti subiti dalla Stazione Appaltante e/o da terzi che trovino causa o occasione nelle prestazioni contrattuali e nella mancata, o ritardata, esecuzione a regola d'arte delle stesse.

## **ARTICOLO 3 - OBBLIGHI APPALTATORE**

3.1 L'Appaltatore si obbliga:

- a) ad eseguire i servizi di consegna e ritiro dei contenitori, oggetto dei singoli ordinativi, in tutta la città di Napoli Nel rispetto delle modalità, delle condizioni e dei tempi riportati nel Disciplinare Tecnico;
- b) a formare il proprio personale sulle attività da svolgere sul territorio affinché lo stesso indirizzi al Call Center di Asia, eventuali utenti che manifestassero l'esigenza di richiedere informazioni e sporgere reclami;
- c) ad utilizzare, automezzi, idonei per il trasporto dei contenitori adeguatamente attrezzati e con idonee dimensioni al fine di consentire l'espletamento delle attività secondo quanto stabilito nel disciplinare tecnico e a quanto offerto dall'Appaltatore;
- d) ad assicurare l'idoneità tecnica e funzionale, la piena efficienza degli automezzi destinati al trasporto delle attrezzature per la raccolta differenziata dei rifiuti;
- e) a provvedere tempestivamente alla sostituzione di quegli automezzi che dovessero, nel corso dell'appalto, divenire non più utilizzabili, rimpiazzandoli con altrettanti di pari caratteristiche dandone tempestiva comunicazione ad ASIA;
- f) a riportare sugli sportelli degli automezzi utilizzati per le attività, una targa magnetica di formato minimo A3 con la dicitura indicata nel disciplinare tecnico;
- g) a limitare al massimo il disagio al traffico cittadino durante lo svolgimento del servizio e limitare la sosta degli automezzi al tempo strettamente necessario alle operazioni, sempre nel rispetto delle norme del Codice della strada al fine di garantire la sicurezza della circolazione;
- h) a provvedere autonomamente, a proprio onere e cura, a richiedere le autorizzazioni al transito nelle zone ZTL ricadenti nei territori serviti, provvedendo ad inoltrare adeguata domanda ai preposti uffici di competenza del Comune

di Napoli, siti in Piazza Dante Alighieri. La domanda dovrà essere corredata da copia del presente accordo quadro sottoscritto con Asia;

i) a garantire che i contenitori giungano al destinatario previsto in perfette condizioni esenti quindi da rotture e deterioramenti;

l) a custodire ed utilizzare con diligenza le strumentazioni informatiche messe a disposizione dalla Stazione Appaltante per tutta la durata contrattuale, e a restituirle al termine delle attività, fatto salvo il deterioramento risultante dal loro normale uso;

m) a denunciare tempestivamente alle autorità competenti l'eventuale furto della strumentazione informatica e a provvedere a proprie spese all'acquisto della nuova strumentazione;

n) a custodire in conto deposito presso un magazzino coperto indicato in gara, i contenitori affidati dalla Stazione Appaltante;

o) in caso di ricezione di materiali dal fornitore ASIA: 1) provvedere alla verifica della tipologia e dei quantitativi segnalando alla Stazione Appaltante ASIA qualsiasi anomalia; 2) firmare la ricezione della merce per conto ASIA, riportando almeno quattro numeri di matricola per volumetria e frazione; 3) trasmettere il DDT al Magazzino Generale di ASIA, che provvederà a contabilizzare il carico sul magazzino in conto deposito del fornitore;

p) in caso ricezione di materiali dai magazzini di ASIA: 1) verificare la tipologia e i quantitativi di ricezione di contenitori; 2) controfirmare per ricezione la bolla di trasferimento dal magazzino;

q) ad aggiornare con cadenza mensile la relativa giacenza del c/deposito dei contenitori comunicandolo alla Stazione Appaltante a mezzo e-mail al Servizio Logistica RD;

r) ad eseguire il servizio ordinario secondo le modalità e la tempistica previste al punto 3 del Disciplinare Tecnico;

s) ad eseguire le "Consegne su progetto Pap" secondo le modalità e la tempistica previste al punto 4 del Disciplinare Tecnico;

t) a garantire per lo svolgimento delle attività, la disponibilità giornaliera di almeno 3 squadre munite di automezzo, ovvero del maggior numero offerto, composte secondo le indicazioni del punto 2 del Disciplinare tecnico, così suddivise:

- uno o due squadre impiegate sul servizio ordinario;
- uno o due squadre impegnate nella Consegna su progetto PaP;

u) a comunicare alla Stazione Appaltante il nominativo di un referente a cui compete il ruolo di referente nei rapporti con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto e con il Servizio Logistica RD di Asia per l'organizzazione e l'esecuzione del servizio;

v) a segnalare tempestivamente, al Direttore dell'Esecuzione del Contratto e al Servizio Logistica RD Manutenzione di ASIA, a mezzo e-mail all'indirizzo: \_\_\_\_\_ogni circostanza, imprevisto o quant'altro possa pregiudicare il regolare svolgimento del servizio di consegna/ritiro contenitori;

z) ad utilizzare mezzi, attrezzature, impianti e materiali conformi alla normativa vigente e muniti di tutte le autorizzazioni e/o abilitazione eventualmente occorrenti;

j) ad applicare, per tutta la durata dell'accordo quadro, gli sconti offerti in gara sui prezzi unitari;

k) ad assumersi ogni responsabilità (anche derivante da multe per infrazioni al Codice della Strada e per i mancati pagamenti dei pedaggi autostradali), manlevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità, a riguardo;

w) ad attenersi ad ogni altra previsione e/o obbligo previsto nella Documentazione di Gara.

### **3.2 Personale**

L'Appaltatore si obbliga ad osservare tutte le disposizioni del proprio C.C.N.L. riferito al personale dipendente da Imprese esercenti Servizi di Igiene Ambientale, e conseguentemente ad **inquadrate e retribuire i propri dipendenti secondo quanto previsto dal suddetto contratto**, provvedendo altresì al regolare ed effettivo adempimento in ordine agli obblighi assicurativi e previdenziali di legge, lasciando comunque indenne la Stazione Appaltante da qualunque conseguenza negativa che dovesse scaturire a seguito della mancata osservanza da parte dell'Impresa degli impegni e degli obblighi di cui innanzi.

Qualora l'Appaltatore sia una COOPERATIVA SOCIALE di cui all'art. 1, lett.b) L. 381/91, la stessa dovrà assicurare ai propri soci e dipendenti le condizioni normative ed economiche non inferiori a quelle previste da un CCNL stipulato con le OO.SS. più rappresentative.

Le prestazioni previste dal presente Disciplinare di Gara (di seguito solo Disciplinare) potranno essere eseguite, con l'impiego di lavoratori svantaggiati, così come definiti dall'art. 2 lett. K) del D. Lgs. 276/03 escludendo il vincolo della residenza locale del personale che intende impiegare. In questo caso l'Appaltatore ha l'obbligo di elaborare un progetto personalizzato d'inserimento lavorativo, redatto, qualora trattasi di lavoratore svantaggiato ai sensi dell'art. 4 Legge 381/91, in collaborazione con i servizi pubblici competenti. Tale progetto di integrazione lavorativa di soggetti disabili e/o socialmente svantaggiati, oltre ad essere redatto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente di cui all'art. 1 comma1, lett. b) e art. 4 della L. 381/91, dovrà essere caratterizzato anche dai seguenti elementi:

- da un piano di impresa contenente tutte le informazioni utili alla valutazione del piano stesso e, in particolare, contenente notizie in merito al patrimonio della stessa, all'organizzazione produttiva, alle attività, alle commesse e al suo grado di autonomia economica;
- da una relazione sulla strategia perseguita dal soggetto affidatario, per assicurare la coerenza tra l'attività produttiva dello stesso e gli inserimenti lavorativi prospettati;
- da un'indicazione del rapporto tra soggetti svantaggiati e non, impiegati (o che si intendono impiegare) nel progetto di inserimento sociale;
- da un'indicazione del rapporto di ore lavorate tra soggetti svantaggiati e non (o come si intenderanno rapportare), impiegati nel progetto di inserimento sociale;
- da una descrizione delle metodologie di inserimento lavorativo per i soggetti svantaggiati, indicando:
  - modalità e strumenti di attuazione e valutazione dell'inserimento lavorativo;
  - eventuali attività formative connesse;
  - caratteristiche e modalità di intervento dei tutori aziendali;
  - strategie e strumenti per l'inserimento lavorativo a tempo indeterminato, ove il progetto d'inserimento non garantisca la stabilità del rapporto di lavoro all'interno dello stesso.

La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione e deve essere documentabile su richiesta scritta della Stazione Appaltante, nelle forme e nei modi che garantiscano il rispetto del diritto alla riservatezza.

Nel computo degli inserimenti lavorativi devono essere conteggiati esclusivamente i lavoratori iscritti nel Libro Unico del Lavoro.

Al fine di garantire l'effettiva attuazione del presente accordo quadro, l'Appaltatore, nel caso in cui utilizzi lavoratori svantaggiati, trimestralmente ed ogni qual volta la Stazione Appaltante lo richieda, deve inoltrare, con le modalità che le verranno indicate, informazioni scritte in ordine all'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati nonché una dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/00, con cui attesti: a) il numero ed il monte ore di tutto il personale impiegato nel servizio ed il numero ed il monte ore del personale svantaggiato; b) l'iscrizione nel Libro Unico del Lavoro dei soggetti svantaggiati impiegati nel servizio. In caso d'interruzione del rapporto di lavoro di risorsa svantaggiata, l'aggiudicatario dovrà comunicare la sostituzione.

Con periodicità annuale, l'Appaltatore, dovrà inoltre provvedere ad inviare alla Stazione Appaltante una dichiarazione dei servizi pubblici competenti in cui questi ultimi, nel rispetto e nella forma del diritto alla riservatezza, certifichino la sussistenza dello stato di svantaggio delle persone svantaggiate impiegate nel servizio oggetto di appalto e riportate nella dichiarazione trimestrale di cui sopra.

Il personale impegnato risulterà da apposito elenco nominativo che la ditta aggiudicataria dovrà fornire prima dell'inizio dell'appalto, nel quale saranno specificati qualifica e livello retributivo. Nel corso dell'appalto, non potrà essere effettuata alcuna modifica né nominativa né numerica né qualitativa (cambiamento di mansione o di livello retributivo) se non preventivamente segnalata ad ASIA.

L'Appaltatore s'impegna ad osservare, e a fare osservare ai propri preposti ed a tutti propri dipendenti, le disposizioni di legge, contrattuali e regolamentari, in tema di trattamento assistenziale, assicurativo, previdenziale e di Igiene del lavoro nonché di prevenzione e protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori, ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i..

L'Appaltatore si impegna, inoltre, a fornire a ciascun dipendente, un cartellino con le caratteristiche prescritte dal D. Lgs 81/2008 e ad assicurarne l'utilizzo secondo la normativa citata.

## **ARTICOLO 4 – DURATA – IMPORTO – PREZZI UNITARI**

### **4.1 Durata**

Il presente accordo quadro avrà la durata di 12 mesi decorrenti dalla data di stipula ovvero dalla data di avvio delle prestazioni qualora antecedente alla data di stipula dell'accordo quadro. Per durata si intende il periodo entro il quale la Stazione Appaltante potrà emettere i singoli ordinativi.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà:

- a) di rinnovare, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del Codice, l'accordo quadro alle medesime condizioni, per una durata pari a 12 mesi, per un importo di Euro 180.000,00 oltre iva. Tale opzione deve essere esercitata mediante comunicazione scritta, da trasmettere a mezzo pec all'Appaltatore, prima dell'esaurimento dell'importo previsto per i primi 12 mesi ovvero 30 giorni prima della scadenza dell'accordo quadro. In tale ipotesi l'Appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni stabilite dal contratto o condizioni più favorevoli;
- b) di prorogare, ai sensi dell'art.106, comma 11, del succitato Codice la durata dell'accordo quadro per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure occorrenti per l'individuazione di un nuovo

contraente (cosiddetta proroga tecnica). In tal caso, l'Appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Stazione Appaltante.

#### **4.2 Importo accordo quadro 12 mesi**

L'importo presunto stimato per l'accordo quadro ammonta ad Euro 180.000,00 oltre IVA come per l'espletamento degli interventi di consegna e ritiro contenitori per 12 mesi.

Resta ferma la facoltà della Stazione Appaltante di esercitare le opzioni di cui al precedente art. 4.1 a) e b). Gli oneri di sicurezza da interferenze sono pari a zero.

#### **4.3 Prezzi Unitari Attività A1 e A2.**

La Stazione Appaltante corrisponderà all'Appaltatore, al netto del ribasso offerto in gara del \_\_\_\_%, i prezzi unitari relativi alle attività:

##### **Attività A1** (paragrafo 3 Disciplinare tecnico)

- D Importo per il raggiungimento dell'utenza (consegna) € **6,60** /consegna
- E1 Importo per la movimentazione di attrezzature di tipo a) € **0,85** /pz
- E2 Importo per la movimentazione di attrezzature di tipo b) € **2,40** /pz
- E3 Importo per la movimentazione di attrezzature di tipo c) € **5,60** /pz

##### **Attività A2** (paragrafo 4 Disciplinare Tecnico)

- P1 Importo per movimentazione tipo a) € **1,15**/pz
- P2 Importo per movimentazione tipo b) € **2,95**/pz
- P3 Importo per movimentazione tipo c) € **4,95**/pz

##### **Attività opzionale Recupero** (Paragrafo 5 Disciplinare Tecnico)

Il ribasso offerto in gara pari al \_\_\_\_% si applicherà, nel caso in cui l'appaltatore lo abbia offerto in gara, anche ai prezzi indicati al punto 5 del Disciplinare tecnico e precisamente:

- Servizio di recupero presso sede ASIA € **6,00**/pz
- Servizio di recupero presso sede non ASIA € **7,50**/pz

I prezzi unitari (iva esclusa), di cui sopra, devono intendersi comprensivi di ogni onere necessario per la regolare esecuzione del servizio ivi compresi i costi per la sicurezza e per la manodopera sostenuti dall'Appaltatore.

### **ARTICOLO 5 - DIREZIONE ESECUZIONE CONTRATTO**

5.1 La Stazione Appaltante ha affidato \_\_\_\_\_ l'incarico di Direttore dell'Esecuzione del Contratto (di seguito anche DEC), con il compito:

- a) di verificare che il servizio sia eseguito in conformità a quanto previsto nell'accordo quadro e nel Disciplinare Tecnico;
- b) di impartire prescrizioni e istruzioni, mediante ordini di lavoro, in merito alla corretta esecuzione del servizio di consegna e ritiro di contenitori.

5.2 Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, nell'espletamento delle proprie funzioni, si avvale del personale del Servizio di Movimentazione attrezzature per la raccolta dei Pap e del personale del Magazzino della Stazione Appaltante.

## **ARTICOLO 6 – CONTABILITA' E TERMINI DI PAGAMENTO**

### **6.1 Modalità di fatturazione e termini di pagamento degli interventi di ritiro e consegna attrezzature.**

Una volta completate, con esito positivo, le operazioni di consegna/ritiro dei contenitori sul territorio cittadino, l'Appaltatore emette, con cadenza mensile, fattura in base al consuntivo delle movimentazioni (es. consegne/ritiri/recuperi) eseguite nel mese di riferimento.

La Stazione Appaltante esegue il pagamento di ciascuna fattura entro il termine di 60 giorni f.m. dal ricevimento della stessa previa attestazione della regolare esecuzione del servizio svolto dall'Appaltatore. Le fatture devono riportare obbligatoriamente negli appositi campi previsti nel tracciato ministeriale del file XML per l'emissione della fattura elettronica il CIG, l'ordine, il codice univoco dell'ASIA Napoli M5UXCR1.

La fattura deve essere intestata ad A.S.I.A. – Napoli S.p.A, Via Ponte dei Francesi 37/D- 80146 NAPOLI ed inviata a mezzo PEC all'indirizzo [asianapoli.afc@pec.it](mailto:asianapoli.afc@pec.it). Le fatture emesse dall'Appaltatore soggiacciono alla disciplina di cui all'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 così come emendato dall'art. 1 del Decreto Legge n. 50/2017 (convertito nella Legge n. 96/2017).

**6.2** Il pagamento delle fatture è inoltre subordinato all'acquisizione, da parte della Stazione Appaltante, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato da INPS/INAIL e alle verifiche ex art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

**6.3** Le fatture emesse dal Fornitore soggiacciono alla disciplina di cui all'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, così come emendato dall'art. 1 del Decreto Legge n. 50/2017 (convertito nella Legge n. 96/2017). I pagamenti verranno effettuati esclusivamente con accredito sul conto corrente bancario dedicato di cui alla legge 136/2010.

**6.4** Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D. Lgs n. 50/2016, la Stazione Appaltante opererà una ritenuta dello 0,50% sull'importo netto progressivo delle prestazioni. Tali ritenute potranno essere svincolate solo in sede di liquidazione finale, previa acquisizione e verifica del DURC da parte della Stazione Appaltante.

### **6.5 Condizioni ulteriori di pagamento**

Il pagamento delle fatture è, inoltre, subordinato all'acquisizione da parte di ASIA del documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato da INPS/INAIL e alle verifiche ex art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. I pagamenti verranno effettuati esclusivamente con accredito sul conto corrente bancario dedicato di cui alla legge 136/2010. Eventuali contestazioni in merito alle prestazioni rese sospendono i termini di pagamento.

## **ARTICOLO 7 - PENALI**

**7.1** La Stazione Appaltante si riserva di applicare:

- a) una penale di Euro 200,00 per ogni giorno di ritardo rispetto all'obbligo di adeguamento degli automezzi previsto dal paragrafo 2.3 ultimo capoverso del Disciplinare Tecnico;
- b) una penale di Euro 500,00 nel caso di violazione da parte dell'Appaltatore dell'obbligo di custodire al coperto i contenitori, affidati da ASIA in conto deposito ai sensi del paragrafo 2.4 del Disciplinare Tecnico;
- c) una penale pari alla differenza tra il valore degli articoli di magazzino al netto dell'1,5% e quello effettivamente riscontrato, nel caso in cui fosse determinato un delta tra l'inventario fisico dell'Appaltatore e quello contabile della Stazione Appaltante superiore all'1,5% (Cfr paragrafo 2.4 del Disciplinare Tecnico);
- d) una penale di Euro 150,00 nel caso di violazione dell'obbligo di inviare per ciascun automezzo almeno due



addetti (cfr paragrafo 3.1 del Disciplinare Tecnico);

e) una penale di euro 10,00 nel caso di mancato ritiro di ciascun contenitore per cui era stato già emesso l'ordinativo di ritiro positivamente consuntivato (Cfr di cui al paragrafo 3.1 del Disciplinare Tecnico). Tale circostanza può essere rilevata anche nell'ambito delle attività di controllo ordinario espletate sul territorio dal personale operativo della Stazione Appaltante;

f) una penale di Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine entro il quale l'Appaltatore deve provvedere alla consegna/ritiro delle attrezzature, previsto dai punti 3.1.4. e 3.1.5 del paragrafo 3.1 del Disciplinare Tecnico;

g) una penale di Euro 50,00 nel caso in cui venga riscontrato dalla Stazione Appaltante la violazione dell'obbligo di assemblaggio dell'assale per le attrezzature di categoria b);

h) una penale di Euro 20,00 nel caso in cui l'Appaltatore restituisca una scheda di consegna incompleta in tutte le sue parti (servizio ordinario/servizio pap);

i) una penale di Euro 20,00 qualora l'Appaltatore consegni le attrezzature prima dell'orario di lavoro previsto al paragrafo 4.1 del Disciplinare Tecnico;

l) una penale di Euro 5,00 per ogni contenitore consegnato in meno qualora, per l'attività del servizio porta a porta, non si concludesse entro il termine di progetto stabilito, salvo diversa richiesta della Stazione Appaltante.

7.2 Resta inteso che la Stazione Appaltante ha diritto, ai sensi dell'art. 1382 Cod. Civ., al risarcimento del maggior danno subito a causa della mancata o inesatta esecuzione del servizio. Nel maggior danno va ricompreso l'eventuale costo sostenuto dalla Stazione Appaltante qualora abbia fatto ricorso a soggetti terzi per lo svolgimento del servizio o abbia dovuto sostituire l'automezzo non tempestivamente inviato.

7.3 Gli inadempimenti contrattuali, che danno luogo all'applicazione delle penali di cui alle precedenti lettere, verranno contestate per iscritto dalla Stazione Appaltante entro il termine di 5 giorni da quando si è verificato l'inadempimento. L'Appaltatore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, al Responsabile del Procedimento e al Direttore dell'Esecuzione del Contratto nel termine massimo di 5 giorni dalla contestazione ricevuta. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili a giudizio della Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali stabilite nel presente accordo quadro.

7.4 La Stazione Appaltante si riserva di detrarre l'importo delle penali innanzi indicate dalle rate di acconto e dalla rata di saldo, a propria discrezionale scelta, indipendentemente dalla temporalità dell'inadempimento, senza che ciò possa intendersi quale rinuncia all'applicazione della penale maturata. Resta salva la facoltà della Stazione Appaltante di rivalersi sulla cauzione definitiva ai fini dell'incameramento degli importi maturati a seguito dell'applicazione delle penali.

## **ARTICOLO 8 - RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO**

**8.1** Fermo restando le ipotesi di risoluzione previste dall'art. 108 del Codice, la Stazione Appaltante risolve il presente accordo quadro, qualunque sia il suo stato di esecuzione, nei seguenti casi:

a) qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'[articolo 80](#) del Codice nei confronti dei soggetti di cui all'art. 80,

comma 3, del Codice;

- b) nel caso di violazione degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010;
- c) qualora a carico dell'Appaltatore venga adottata una misura interdittiva dall'Autorità Prefettizia ovvero il Prefetto fornisca informazione antimafia dal valore interdittivo;
- d) nel caso di subappalto non autorizzato.

La risoluzione dell'accordo quadro nei casi contemplati dalle precedenti lett. a), b), c) e d) ha effetto dal momento della ricezione da parte dell'Appaltatore, della comunicazione con la quale la Stazione Appaltante manifesti la volontà di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa.

**8.2** La Stazione Appaltante si riserva il diritto di risolvere l'accordo quadro nei seguenti casi:

- e) nel caso di accertata violazione da parte dell'Appaltatore delle norme di legge concernenti la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- f) nel caso di sospensione delle prestazioni contrattuali o di mancata ripresa delle stesse da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
- g) in caso di violazione in materia di cessione del credito e del contratto di quanto previsto al successivo articolo 13;
- h) qualora l'Appaltatore non ottemperi, per due volte, alle prescrizioni impartite mediante ordini di servizio dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto;
- i) nel caso di mancato rinnovo o comunque di revoca delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente per lo svolgimento del servizio;
- l) qualora l'Appaltatore sospenda ingiustificatamente il servizio di consegna e ritiro per oltre 24 ore;
- m) qualora l'ammontare complessivo delle penali applicate abbia superato il 10% del valore del contratto;
- n) nel caso di reiterate inadempienze agli obblighi assunti in sede di offerta tecnica.
- o) nel caso in cui le inadempienze di cui all'art. 7.1 lett. a) e d) si reiterino per 10 volte anche non consecutive nel periodo di 12 mesi.

Nei casi contemplati dalle precedenti lett. e), f), g), h), i), l) m), n) ed o) la Stazione Appaltante contesta, per iscritto, l'addebito all'Appaltatore dandogli un termine non inferiore a 5 giorni per controdedurre. Qualora le deduzioni non siano accoglibili a giudizio del Responsabile del Procedimento ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, la Stazione Appaltante dispone la risoluzione del Contratto.

\*\*\* \*\*

### **Effetti della risoluzione dell'accordo quadro**

In caso di risoluzione dell'accordo quadro per una delle cause precedentemente contemplate, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento del servizio regolarmente eseguito decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto. La risoluzione dell'accordo quadro comporta l'immediata escussione della cauzione definitiva da parte della Stazione Appaltante, fermo restando il diritto di quest'ultima al risarcimento del maggior danno subito.

### **Diffida ad adempiere ex art. 1454 Cod. Civ.**

Fermo restando le ipotesi di risoluzione innanzi indicate, la Stazione Appaltante si riserva, in ogni caso, il diritto di

risolvere il Contratto in caso di inadempimento alle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita dell'appalto. In tale caso, la Stazione Appaltante provvede a contestare per iscritto le violazioni riscontrate, intimando l'Appaltatore a porvi rimedio entro un congruo termine, comunque non inferiore a 15 giorni, con l'espreso avvertimento che decorso inutilmente il termine assegnato l'accordo quadro si intende risolto di diritto.

#### **ARTICOLO 9 - RECESSO**

9.1 La Stazione Appaltante si riserva di recedere anche parzialmente, dal contratto nei casi previsti dall'art. 109 del Codice.

#### **ARTICOLO 10 - GARANZIA DEFINITIVA**

10.1 L'Appaltatore ha prodotto la garanzia definitiva, di cui all'articolo 103 del D. Lgs n. 50/2016, sotto forma di polizza fideiussoria con la formula "a prima richiesta" rilasciata da \_\_\_\_\_. Gli estremi della polizza sono i seguenti: n.\_\_\_\_\_, con scadenza il\_\_\_\_\_.

10.2 È facoltà della Stazione Appaltante disporre, in tutto o in parte, di detta garanzia anche per le spese inerenti le prestazioni da eseguirsi d'ufficio e/o per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni, e ciò anche in caso di risoluzione dell'accordo quadro.

La Stazione Appaltante ha, inoltre, il diritto di rivalersi sulla garanzia anche in ragione dell'avvenuta risoluzione dell'accordo quadro disposta in danno dell'Appaltatore, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore medesimo per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

10.3 In caso di escussione parziale o totale della garanzia, da parte della Stazione Appaltante, l'Appaltatore avrà l'obbligo, entro 15 giorni dalla escussione, di provvedere al relativo reintegro. In caso di inottemperanza a tale adempimento, la reintegrazione si effettuerà a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore in corso di esecuzione dell'accordo quadro.

#### **ARTICOLO 11 – ASSICURAZIONI A CARICO DELL'APPALTATORE**

11.1 Tutti i rischi derivanti dall'esecuzione dei servizi oggetto dell'accordo quadro, da qualunque causa determinati, sono a carico dell'Appaltatore che si obbliga a tenere indenne e manlevare la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità conseguente.

A tal fine, l'Appaltatore è obbligato a stipulare apposita polizza assicurativa a copertura dei rischi predetti ed a garanzia della conseguente responsabilità civile per danni a cose e a terzi, intendendosi per tali anche i dipendenti e comunque i collaboratori a qualsiasi titolo dell'Appaltatore.

La polizza, o eventuale appendice alla stessa, deve essere stipulata con compagnia assicuratrice e deve ottenere la preventiva approvazione della Stazione Appaltante.

La polizza deve riportare l'impegno dell'Assicuratore, esteso all'intera durata dell'appalto, a comunicare entro 10 giorni eventuali carenze di copertura assicurativa per disdetta o mancato pagamento del premio. I massimali previsti sia per la garanzia a copertura RCT che della RCO non devono essere inferiori ad Euro 1.000.000,00, per ogni evento dannoso.

11.2 La garanzia dovrà, inoltre, essere estesa ai rischi derivanti dalla responsabilità civile per danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, compresi

i danni alle cose di terzi trasportate sui mezzi stessi, e per danni conseguenti ad operazioni di carico e scarico eseguiti con mezzi meccanici, stabilmente installati sui mezzi di proprietà, in locazione o uso dell'Appaltatore oltre alle attrezzature stradali utilizzate per il deposito dei rifiuti sul territorio di competenza.

11.3 La copertura assicurativa decorre dalla data di inizio del servizio e cessa alla data di emissione del certificato finale di conformità.

#### **ARTICOLO 12 – ADEMPIMENTI RETRIBUTIVI**

12.1 In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 del Codice, impiegato nell'esecuzione dell'accordo quadro, il Responsabile del Procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione Appaltante può pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore.

12.2 I pagamenti eseguiti dalla Stazione Appaltante sono provati dalle quietanze predisposte a cura del Responsabile del Procedimento e sottoscritte dagli interessati.

12.3 Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma 1, il Responsabile del Procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

#### **ARTICOLO 13 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO**

13.1 Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il presente accordo quadro, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsti si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del Codice.

13.2 L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dall'accordo quadro con le modalità espresse all'art. 106 co.13 del Codice. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Stazione Appaltante. Si applicano le disposizioni di cui alla l. n. 52/1991. E' fatto, altresì, divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

13.3 L'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'Appaltatore medesimo, riportando il CIG del presente accordo quadro.

13.4 In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento del danno, il presente accordo quadro si intende risolto di diritto.

13.3 E' fatto divieto di cedere di cedere il presente accordo quadro a terzi, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, pena l'immediata risoluzione dello stesso e l'incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

#### **ARTICOLO 14 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

14.1 L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche. A tal fine, l'Appaltatore indica il codice IBAN del conto dedicato alla commessa

pubblica:

\_\_\_\_\_.

Nonché: le generalità ed il codice fiscale della persona delegata ad operare su di esso: \_\_\_\_\_ Le

fatture dovranno essere emesse con il estremi della banca, del relativo codice Iban, nonché del CIG dell'appalto.

14.2 L'Appaltatore si obbliga ad inserire o a far inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese interessate al presente appalto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i..

14.3 L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Napoli dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

14.4 Il Contraente si impegna comunicare alla Stazione Appaltante l'eventuale deposito del ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo di cui all'art. 161 oppure 186-bis della Legge Fallimentare. Tale adempimento deve essere adempiuto entro il termine essenziale per la Stazione Appaltante di 7 giorni dal deposito del relativo ricorso in Tribunale

#### **ARTICOLO 15 - SICUREZZA SUL LAVORO**

15.1 L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza della vigente normativa riguardante la sicurezza sul lavoro che si impegna ad osservare e far osservare a tutto il personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto.

15.2 L'Appaltatore dichiara di aver preso visione del DUVRI consegnato in sede di gara nonché dei siti in cui deve eseguirsi il servizio.

#### **ARTICOLO 16 - ELEZIONE DI DOMICILIO**

16.1 Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'accordo quadro, l'Appaltatore elegge domicilio in \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_. Ogni cambiamento di tale domicilio nel corso delle attività deve essere comunicato alla Stazione Appaltante a mezzo pec \_\_\_\_\_.

16.2 La Stazione Appaltante elegge domicilio presso la sede in epigrafe indicata.

#### **ARTICOLO 17 - SPESE CONTRATTUALI**

17.1 Tutte le spese e le imposte connesse con la stipula dell'accordo quadro sono a carico dell'Appaltatore. L'Appaltatore si impegna a provvedere, a propria cura e spese, alla registrazione del Contratto e a far recapitare copia registrata dello stesso alla Stazione Appaltante.

#### **ARTICOLO 18 – PROTOCOLLO DI LEGALITA' – COD. ETICO E DI COMPORTAMENTO**

18.1 L'Appaltatore si impegna a rispettare tutte le previsioni contenute nel "Protocollo di legalità" con particolare riguardo alle clausole di cui all'art. 8 dalla n. 1 alla n. 8 che di seguito si riportano:

##### ***Clausola n. 1***

*La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti;*

##### ***Clausola n. 2***

*La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere;*

#### **Clausola n. 3**

*La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa;*

#### **Clausola n. 4**

*La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o sub-contratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o sub-contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 94 del D. Lgs n. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.*

#### **Clausola n. 5**

*La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione ai sub-appalto o sub-contratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale;*

#### **Clausola n. 6**

*La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatrici, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.*

#### **Clausola n. 7**

*La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al sub-contratto nonché, l'applicazione di una penale, a titolo di liquidazione dei danni — salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10% del valore del contratto o, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite, qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari di cui al decreto-legge n. 143/1991;*

#### **Clausola n. 8**

*La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti di importo superiore ai 30.000,00 relativi ai contratti di cui al presente Protocollo attraverso conti dedicati accessi presso un intermediario bancario ed esclusivamente tramite bonifico bancario, in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, la stazione appaltante applicherà una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, detraendo automaticamente l'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.”*

18.2 Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 231/2001, l'Appaltatore si impegna nei rapporti con la Stazione Appaltante, anche per i propri dipendenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del Codice Civile, ad attenersi rigorosamente alle norme contenute nel Codice Etico reperibile sul sito [www.asianapoli.it](http://www.asianapoli.it), accettandone integralmente tutti i termini e le condizioni che dichiara di ben conoscere. In caso di violazione del suddetto Codice Etico che sia riconducibile alla responsabilità dell'Appaltatore e/o di rinvio a giudizio e/o condanna di quest'ultimo per reati previsti dal D. Lgs. 231/2001, sarà facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il Contratto, a mezzo semplice comunicazione scritta da inviarsi anche via fax, fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.

18.3 L'Appaltatore si impegna, anche per i propri dipendenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del Codice Civile, ad attenersi al Codice di Comportamento pubblicato sul sito internet [www.asianapoli.it](http://www.asianapoli.it), la cui violazione può legittimare la Stazione Appaltante a risolvere l'accordo quadro.

#### **ARTICOLO 19 - FORO COMPETENTE**

19.1 Tutte le controversie derivanti dall'accordo quadro dovranno, se possibile, essere risolte in via bonaria ai sensi degli articoli 206 del D. Lgs n. 50/2016.

19.2 Solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi, le controversie derivanti dal Contratto possono essere risolte in via transattiva ai sensi dell'articolo 208 del D. Lgs n. 50/2016.

19.3 Qualsiasi controversia, ivi comprese quelle relative all'interpretazione, esecuzione, validità o risoluzione dell'accordo quadro, non definita ai sensi del precedente capoverso, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Giudice Ordinario del Foro di Napoli.

#### **ARTICOLO 20 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi del GDPR – Regolamento UE 2016/679, ASIA dichiara che i dati contenuti nella documentazione prodotta vengono acquisiti e trattati esclusivamente nell'ambito della presente procedura di gara e per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi. Gli interessati hanno diritto di accedere ai propri dati personali, di ottenerne la rettifica o la cancellazione.

#### **ARTICOLO 21 - DOCUMENTI ACCOTRDO QUADRO**

21.1 Le Parti concordano nel ritenere allegati al Contratto i seguenti documenti, nessuno escluso, ancorché non uniti materialmente allo stesso, accettandone il contenuto:

- a) Disciplinare Tecnico;
- b) DUVRI;
- c) Offerta presentata dall'Appaltatore;
- d) Allegati Tecnici

#### **ARTICOLO 22 - DISPOSIZIONI FINALI**

22.1 L'eventuale nullità di una clausola non incide sulla validità del contratto nel suo complesso.

22.2 Eventuali modifiche all'accordo quadro saranno efficaci solo se concordate per iscritto e sottoscritte dalle Parti.

22.3 Per quanto non previsto dall'accordo quadro si rinvia alle seguenti disposizioni normative:

D. Lgs. n. 50/2016 e smi; Codice Civile, D. Lgs. n. 81/2008 e smi, Legge n. 136/2010 e s.m.i..

Il presente accordo quadro è stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata e sottoscritta in forma digitale.

ASIA Napoli S.p.A.

L'Appaltatore

Ai sensi dell'art. 1341, comma 2 del Codice Civile, l'Appaltatore dichiara di approvare specificatamente l'articolo 19 (Foro competente) del Contratto.

ASIA Napoli S.p.A.

L'Appaltatore